GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1880 — **ROMA** — VENERDI' 2 APRILE — **NUM. 79**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno . . . . . . „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti . . .	ROMA . . . . „	9	17	32
	Per tutto il Regno . . . . . . „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 marzo 1880, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla *Gazzetta coi Rendiconti ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MMCCCCLXV** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato per il Regio Istituto *San Ponziano* in Lucca dal Ministero della Istruzione Pubblica il dì 31 dicembre 1875;

Veduto il regolamento organico approvato per i Conservatorii femminili con decreto Regio del 6 ottobre 1867, numero MDCCCCXLI;

Riconosciuto in fatto che la natura ed il fine del Regio Istituto *San Ponziano* in Lucca, sono in tutto e per tutto conformi alla natura ed al fine dei Conservatorii femminili, ai quali il detto regolamento organico è rivolto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Regio Istituto femminile *San Ponziano* in Lucca sarà quindi innanzi diretto ed amministrato in conformità del regolamento organico approvato con Regio decreto del 6 ottobre 1867, n. MDCCCCXLI per i Conservatorii femminili.

Art. 2. L'ufficio di Regio deputato per l'amministrazione e per il governo del Regio Istituto è soppresso.

Art. 3. La Commissione che sarà nominata con decreto Nostro, giusta la disposizione dell'articolo 2 del regolamento organico del 6 ottobre 1867, entro il termine di due mesi dopo la sua nomina proporrà al Ministero della Istruzione Pubblica le modificazioni che per effetto di questo Nostro decreto sarà necessario introdurre nell'attuale regolamento interno di quell'Istituto.

Ogni altra disposizione contraria alla presente è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1880.

UMBERTO.

F. DE SANCTIS.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

Il Num. **5314** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Repubblica del Salvador, firmata in S. Salvador il 25 gennaio 1876, e le cui ratifiche vennero scambiate in Guatemala il 28 dicembre 1879.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1880.

UMBERTO.

B. CAIROLI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

CONVENZIONE CONSOLARE *tra l'Italia ed il Salvador.*

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica del Salvador, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunità

dei consoli, viceconsoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, nonchè le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare ed hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, il sig. Giuseppe Anfora Duca di Licignano, Ufficiale degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, console generale, incaricato d'affari di Sua Maestà;

E il signor Presidente della Repubblica del Salvador, il signor avv. Don Manuel Càceres, sottosegretario, incaricato del portafoglio degli affari esteri, i quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.

Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti senza che si applichi egualmente a tutte le altre Potenze.

Art. 2. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'*exequatur* richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrà loro spedito senza spesa, e, sulla presentazione del detto *exequatur*, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie perchè possano compiere i doveri della loro carica e perchè sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

Art. 3. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari sudditi dello Stato che li ha nominati godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie.

Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari o dalle dirette, sì personali che mobiliari e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili od esercitino il commercio od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.

Art. 4. Tutti i sovra nominati agenti sudditi dello Stato che li ha nominati, e che non esercitino il commercio, nè alcuna specie di industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i Tribunali del paese in cui risiedono.

Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione dovranno trasportarsi al loro domicilio, o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto.

In qualunque di questi casi i summentovati agenti consolari dovranno aderire ai desideri dell'autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicati, senza frapporre dilazioni non necessarie.

Art. 5. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della immunità personale, senza che possano essere arrestati nè imprigionati, a meno che si tratti di reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali, e se sono negozianti andranno soggetti all'arresto personale soltanto per causa commerciale e non mai per causa civile.

Art. 6. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del Consolato o Viceconsolato lo stemma della loro nazione con questa iscrizione: *Consolato* o *Viceconsolato di....*

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso, ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale ove si trova l'Ambasciata o Legazione del loro paese.

Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.

Art. 7. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili e le autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi. Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai libri e carte risguardanti il commercio e l'industria che possono esercitare i rispettivi consoli e viceconsoli.

Art. 8. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli o viceconsoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive saranno ammessi di pieno dritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcuno impedimento dalle autorità locali.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione e farli godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.

Art. 9. I consoli generali e consoli potranno nominare viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del Governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 10. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Art. 11. I consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari dei due paesi o loro cancellieri, avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.

Parimenti avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.

I detti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle rispettive loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui ha luogo la stipula-

zione, si riferiscano a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.

Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzate da detti agenti e segnate col bollo d'ufficio del Consolato, Viceconsolato od Agenzia consolare, faranno fede in giudizio così negli Stati d'Italia come nella Repubblica del Salvador ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari ed altri pubblici ufficiali dell'uno e dell'altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e siano poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte le altre formalità che si usano nel paese in cui l'atto devé eseguirsi.

Quando si dubiti dell'autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei Consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione ove ciò stimi conveniente.

I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.

Art. 12. In caso di decesso di qualche suddito di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso.

Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.

Quando un italiano nel Salvador o un salvadorense in Italia fossemorto senza far testamento nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci od assenti, e se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo dove si apre la successione o che questi incarichi non fossero ammessi dalle leggi del luogo stesso, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli di ufficio o sulla domanda delle parti interessate sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'autorità locale competente, che potrà assistere ed apporre anche i suoi proprii sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno togliersi senza il concorso delle autorità locali. Nondimeno se dopo un avviso diretto dal console o viceconsole all'autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale, se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima di dovervi assistere.

L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nei medesimi possa esigere diritti di alcuna specie.

3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi e di quelli che siano di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli.

4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario, conservare l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno, ed i prodotti delle rendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie.

Tali depositi si dovranno eseguire nell'uno e nell'altro caso, d'accordo coll'autorità locale che sarà intervenuta nelle operazioni precedenti, quando in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente si presentassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei periodici del luogo e del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè questi possano presentare nel termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli dei crediti debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria o *ab intestato*, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a quest'uso, ed in caso contrario, appena realizzati nel modo più conveniente i valori necessari, od infine in quel termine che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.

Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o viceconsoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci.

In ogni caso i consoli generali, consoli e viceconsoli potranno consegnare l'eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatari soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.

6° Amministrare e liquidare, o da sè, o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che, sudditi del paese o di una terza potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa; che in tale caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari alcun diritto di risolverla, dovranno conoscerne i Tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.

I detti agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, cioè a dire, mentre conserveranno l'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai Tribunali, restando inteso che essi debbano somministrare loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sottopone al loro giudizio.

Pronunciata la sentenza, i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari dovranno eseguirla, sempre che non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa sino alla definizione della controversia.

7° Costituire, ogni qual volta ne sia il caso, la tutela e la cura secondo le leggi del paese rispettivo.

Art. 13. Morendo un italiano nel Salvador od un salvadorense in Italia, in un luogo ove non fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità locale competente procederà, giusta la legisla-

zione del paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta di rendere conto nel più breve termine possibile del risultato delle sue operazioni all'Ambasciata o Legazione rispettiva, o al Consolato o Viceconsolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione testamentaria od intestata.

Ma dal momento in cui si presenti in persona, o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, l'intervento dell'autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 12 di questa Convenzione.

Art. 14. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinari e passeggieri della loro nazione morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

Art. 15. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente o inviare un loro delegato a bordo delle navi di loro nazione già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i Tribunali e negli uffizi amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che dovessero porgere.

I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie e ufficiali della Dogana non potranno in verun modo praticare visite o ricerche a bordo delle navi senza essere accompagnati dal console o viceconsole della nazione a cui le navi appartengono.

Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai Tribunali ed uffizi locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso che a tale effetto si dirigerà ai consoli o viceconsoli indicherà un'ora precisa, e se i consoli o viceconsoli omettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà in loro assenza.

Art. 16. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi e statuti, e regolamenti del paese.

I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione e conosceranno soli delle questioni di qualunque genere che insorgono fra il capitano, gli ufficiali ed i marinari, e segnatamente quelle relative al soldo ed allo adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini che occorrano a bordo delle navi siano di tal natura che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a coadiuvare i consoli, viceconsoli ed agenti consolari, quando questi ne facciano domanda, per fare arrestare qualcuno degli individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.

Art. 17. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno far arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese i marinari e qualsiasi altra persona, che formi parte dello equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione che avessero disertato sul territorio dell'altro Stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta così giustificata non potrà negarsi la consegna dei disertori. Si presterà inoltre ai detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese del console o viceconsole, finchè questo non trovi occasione di farli rimpatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione finchè il Tribunale abbia pronunziato la sentenza, e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 18. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione delle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza potenza; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gl'interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.

Art. 19. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole e agente consolare del distretto, o in sua mancanza il console generale, console, viceconsole ed agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali del Salvador saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari d'Italia, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi salvadorensi che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari del Salvador.

L'intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente nei due paesi per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei all'equipaggio e assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

L'intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i

provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono, inoltre, che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che non vengano ammessi al consumo interno.

Art. 20. Resta convenuto, altresì, che i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni o applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita, sempreché tali concessioni siano reciproche.

Art. 21. La presente Convenzione resterà in vigore per lo spazio di cinque anni computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma, se nessuna delle Alte Parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra un anno prima dello spirare del termine la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 22. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno esecutorie nei due Stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 23. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno in San Salvador nel termine di un anno o prima se fosse possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo, per duplicato, nella città di San Salvador, oggi venticinque di gennaio dell'anno 1876.

(*L. S.*) G. Anfora. (*L. S*) M. Cáceres.

Il Num. **5339** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge elettorale 17 dicembre 1860, n 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta l'istanza del comune di Rescaldina per essere separato dalla sezione elettorale di Saronno ed aggregato a quella di Legnano;

Ritenuto che Rescaldina dista da Saronno 9 chilometri, ciò che rende assai malagevole la partecipazione degli elettori alle votazioni;

Che quel comune dista invece soltanto 3 chilometri da Legnano;

Che gli elettori di Rescaldina sono 11, per cui con l'aggregazione del detto comune alla sezione elettorale di Legnano, questa viene ad avere 296 elettori, ed a quella di Saronno ne rimangono 219;

Considerato che tale provvedimento giova a rendere più facile l'esercizio del diritto elettorale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Rescaldina è separato dalla sezione elettorale di Saronno, che fa parte del Collegio elettorale di Busto Arsizio, ed è aggregato alla sezione elettorale di Legnano, appartenente allo stesso Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1880.

UMBERTO.

Depretis.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. Villa.

Il Num. **5340** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge elettorale 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta l'istanza del comune di San Pietro di Morubio per essere costituito sezione del Collegio elettorale di Isola della Scala, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di Sanguinetto, cui fu sino ad ora unito;

Ritenuto che San Pietro di Morubio dista 12 chilometri da Sanguinetto, onde torna incomodo agli elettori di quel comune recarsi a votare;

Ritenuto che gli elettori del comune di San Pietro di Morubio sono 67, e così in numero superiore a quello prescritto per minimo dall'articolo 64 della legge elettorale;

Considerando che per la istituzione di una sezione elettorale in San Pietro di Morubio sarà agevolato l'esercizio del loro diritto agli elettori di quel comune;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di San Pietro di Morubio è separato dalla sezione elettorale di Sanguinetto, e formerà una sezione distinta del Collegio di Isola della Scala.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1880.

UMBERTO.

Depretis.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. Villa.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduto il Nostro precedente decreto 8 febbraio decorso, relativo ad un secondo reparto sul fondo di due milioni accordati ai comuni e Consorzi deficienti di mezzi per abilitarli alla immediata esecuzione di opere pubbliche di interesse locale e l'elenco che fa seguito al decreto medesimo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al paragrafo 6° di detto elenco sono fatte le seguenti rettificazioni:

1° Ove è detto: *al comune di Serra S. Bruno per costruzione del cimitero lire* 1000; deve sostituirsi: *al comune di Serra S. Quirico per costruzione del cimitero lire* 1000.

2° Ove è detto: *al comune di Montemarciano per restauri al cimitero e costruzione di camera mortuaria lire* 900; dovrà sostituirsi: *al comune di Montemarciano per restauri alle strade interne lire* 900.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 21 marzo 1880:

Basile comm. Achille, prefetto di 2ª classe della provincia di Milano, promosso alla 1ª classe;

Soragni comm. avv. Agostino, id. di 3ª classe id. di Caserta, id. alla 2ª classe;

Zironi comm. avv. Francesco, id. di 3ª cl. id. di Ravenna, id. id.;

Gotti cav. avv. Leonardo, consigliere delegato di 1ª classe nella Amministrazione provinciale, nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Belluno.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Nell'interesse dei nazionali che intendono recarsi in Rumenia si fa noto come, con recente decreto, abbia quel governo stabilito in modo assoluto e sotto la sanzione di provvedimenti di polizia, che possono estendersi fino all'espulsione dal paese, l'obbligo per gli stranieri di munirsi di una *carta di soggiorno* nel termine di 24 ore dal loro arrivo colà.

Tale documento sarà rilasciato dalla Prefettura più vicina al luogo di arrivo *non altrimenti che sulla esibizione di regolare passaporto*.

Il passaporto, trattenuto dall'autorità che rilascia la carta di soggiorno, sarà munito del *visto* per essere poi restituito al titolare quando egli sortirà dal territorio rumeno.

La carta di soggiorno è rigorosamente prescritta per gli stranieri che intendono fermarsi colà per oltre trenta giorni.

L'autorizzazione per una permanenza di minor tempo sarà apposta sul passaporto insieme col *visto*.

Trascorsi i trenta giorni, gli stranieri che non avessero ottemperato all'obbligo di munirsi della carta di soggiorno, saranno considerati come mancanti di carte di viaggio e quindi passibili di pene di polizia.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione alla Scuola militare in Modena.

Nel prossimo 1° luglio 1880 avrà principio un nuovo corso presso la Scuola militare della durata di 16 mesi, in luogo di quello ordinario di due anni.

Le condizioni cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione al detto corso sono:

a) Essere cittadini del Regno (può però il Governo pei non regnicoli fare quelle eccezioni che crederà opportune);

b) Avere al 1° luglio 1880 compiuta l'età di 16 anni e 6 mesi e non oltrepassati i 23 anni;

c) Essere bene sviluppati e scevri da difetti che possono rendere inabili al militare servizio;

d) Avere buona condotta, e non essere stati espulsi da un Istituto militare o civile;

e) Avere, se minorenni, l'assenso del genitore o del tutore;

f) Superare gli esami prescritti.

Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

Lettere italiane — Lingua francese — Algebra elementare — Geometria solida — Trigonometria rettilinea — Storia generale — Geografia.

Gli esami cominceranno il 1° giugno p. v. nelle città qui appresso indicate:

Torino — presso l'Accademia militare;
Milano — presso il Collegio militare;
Modena — presso la Scuola militare;
Firenze — presso il Collegio militare;
Roma — presso il Comando della Divisione militare;
Napoli — presso il Collegio militare;
Messina — presso il Comando della Divisione militare.

Al detto corso potranno anche essere ammessi senza esame i sottotenenti di complemento delle varie armi e del Commissariato militare provenienti dai volontari di un anno che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età al 1° luglio 1880, in base a speciali facilitazioni di cui potranno prendere conoscenza presso i distretti militari. — Vi potranno inoltre essere ammessi previo esame i volontari di un anno congedati che non abbiano oltre i 23 anni alla suddetta data.

Tanto i detti volontari di un anno, quanto i giovani provenienti dalle scuole civili potranno essere però ammessi pure senza esami qualora comprovino di aver compiuti con successo gli studi del primo anno di Liceo o d'Istituto tecnico.

La pensione per gli allievi della Scuola militare è fissata a 900 lire annue; più lire 100 annue, pagabili come la pensione a trimestri anticipati, per le spese di rinnovazione e manutenzione del corredo.

Al momento dell'ammissione all'Istituto ciascun allievo dovrà versare alla Cassa dell'Istituto stesso per il suo primo arredamento la somma di lire 350.

Le domande per essere ammessi agli esami dovranno esser fatte su carta da bollo da lira una ed inoltrate non più tardi del 15 maggio p. v. ai Comandi dei distretti militari.

Tali domande debbono essere fatte dal padre o tutore, se minorenni, e corredate dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, ovvero se l'aspirante fa parte di qualche Istituto civile dal direttore di esso;

c) Attestato di penalità.

Debbono pure contenere il recapito del padre o tutore ed indicare la sede di esami ove l'aspirante intende presentarsi.

Le domande per essere ammessi *senza esame* debbono essere rivolte direttamente al Ministero della Guerra nello stesso limite di tempo sovrindicato, accompagnate dai medesimi documenti, e da un certificato col visto dell'autorità scolastica competente, comprovante che l'aspirante ha superato con esito felice gli esami di passaggio dal 1° al 2° corso in un Liceo od Istituto tecnico, governativo, ovvero legalmente pareggiato.

Le domande per ottenere intere o mezze pensioni gratuite do-

vranno esser fatte su carta da bollo da lire una ed inoltrate al Ministero della Guerra nello stesso limite di tempo per mezzo del Corpo od Amministrazione a cui il padre del giovane appartenga o se si tratta di orfani, a cui abbia appartenuto. A questo beneficio possono concorrere solamente per le pensioni intere i figli di militari morti in battaglia od in servizio comandato, e per le mezze pensioni i figli degli ufficiali del R. esercito, od impiegati dello Stato in attività di servizio o pensionati.

Oltre le suddette mezze pensioni sono concesse altresì delle mezze pensioni per merito di esame ai primi classificati nella ragione almeno del 20 per cento.

Altri due corsi della stessa durata ed alle medesime condizioni avranno principio il 16 marzo e 1° dicembre 1881. Il Ministero si riserva per tali concorsi pubblicare a suo tempo analoghi manifesti.

I concorrenti troveranno tutte quelle altre notizie che loro potranno occorrere, come pure i programmi dettagliati delle materie di esame nelle norme di ammissione vendibili presso la tipografia Voghera in Roma.

Il Ministero crede opportuno dichiarare che niuna eccezione sarà fatta nè per l'età, ancorchè si tratti di lieve deficienza od eccedenza a quella come sovra prescritta, nè per alcun'altra delle condizioni richieste per l'ammissione nel suindicato Istituto. — Qualunque ricorso quindi venisse fatto all'oggetto si riterrà come non presentato.

Roma, addì 20 marzo 1880.

Il Ministro: BONELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *agli assegni di perfezionamento negli studi all'estero per l'anno scolastico* 1880-1881.

È aperto il concorso per otto (8) assegni di perfezionamento negli studi all'estero di lire tremila (lire 3000) ciascuno, e per la durata di un anno, a far tempo dal 1° novembre 1880.

Di questi otto assegni due sono destinati per gli studi della matematica superiore; e chi aspira agli altri sei posti senza particolare designazione, dovrà dichiarare in che ramo di scienza intende perfezionarsi.

I concorrenti dovranno essere laureati almeno da un anno e da non più di quattro, da computarsi dal giorno della conseguita laurea fino al termine utile per la presentazione delle domande.

Il concorso segue a mezzo di Memorie originali da presentarsi dai concorrenti insieme con la rispettiva domanda e diploma di laurea, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo.

Roma, addì 22 marzo 1880.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di geografia, vacante nella R. Università di Palermo.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di geografia, vacante nella R. Università di Palermo.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero di Pubblica Istruzione entro il giorno 10 del mese di aprile 1880.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni sieno presentate in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 12 febbraio 1880.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore ordinario alla cattedra di filosofia morale, vacante nella R. Università di Pavia.*

A forma dell'art. 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra di filosofia morale, vacante nella R. Università di Pavia.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero di Pubblica Istruzione entro il giorno 10 del mese di aprile p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni siano presentate in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 12 febbraio 1880.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia l'interruzione del cavo fra St-Thomas e St-Kitt's (Indie occidentali).

Oltre Portorico i telegrammi sono spediti coi migliori mezzi senza cambiamento di tassa, ma accettansi a rischio dei mittenti.

Si avverte il pubblico che dal 1° aprile il computo delle parole e delle cifre nei telegrammi diretti all'America del Nord per le vie di Brest, di Valentia e della *Compagnie Française*, è conforme al nuovo regolamento internazionale (regime extra-europeo).

Roma, 31 marzo 1880.

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia che dal 1° corrente la tassa per la Nuova Zelanda, che prima era quella di Vittoria (Australia), aumentata di lire 10 50 pel telegramma semplice fino a 10 parole, e di lire 1 05 per ogni parola in più, resta fissata in totale a lire 14 35 per parola, senza condizione di *minimum*.

Roma, 1° aprile 1880.

Avviso.

Il giorno 1° corrente, in Lazise, provincia di Verona, ed in Bergantino, provincia di Rovigo, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, il 1° aprile 1880.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

BOLLETTINI *officiali delle estrazioni del lotto seguite il dì 27 marzo 1880, con l'intervento dei funzionari designati dall'art.* 22 *del decreto Reale* 5 *novembre* 1863, *n.* 1534.

ROMA	10	36	31	16	56
BARI	87	61	59	9	37
FIRENZE	26	44	10	78	75
MILANO	19	46	43	7	35
NAPOLI	55	22	79	11	83
PALERMO	81	24	88	63	27
TORINO	1	37	66	85	2
VENEZIA	43	45	38	71	50

Con decreto del Ministro del Tesoro in data 1° aprile anno corrente, il notaio signor Domenico Gioacchino Cavarretta-Procida, di Palermo, venne accreditato presso l'Intendenza di finanza in detta città per le autenticazioni prescritte dalla legge e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrive l'*Indépendance Belge* che la questione dei confini tra la Grecia e la Turchia è sempre allo stesso punto. Si è annunziato, è vero, che il gabinetto inglese si fosse pronunziato per l'esclusione della Turchia e della Grecia dalla Commissione internazionale, ma questa notizia va rettificata nel senso che la Porta, invitata ufficiosamente dalla Gran Bretagna a prender parte a quella Commissione, ha opposta qualche difficoltà, e che in conseguenza il gabinetto di Londra ha dichiarato che la Commissione poteva fare a meno del concorso della Porta ed anche di quello della Grecia. Non è però, secondo l'*Indépendance*, verosimile che questa sia l'ultima parola dell'Inghilterra; perocchè a che servirebbero delle decisioni internazionali che non avessero l'approvazione nè dell'una, nè dell'altra parte direttamente in causa? Sarebbe questo, dice il foglio citato, un imbarazzo di più perchè mentre da un lato converrebbe far rispettare le decisioni prese, dall'altro non si potrebbe imporle colla forza alla parte ricalcitrante.

La *République Française* ha per telegrafo da Berlino, 29 marzo, che il principe di Hohenlohe è atteso a Berlino soltanto verso la fine d'aprile, e non essere punto vero che esso abbandonerà definitivamente l'ambasciata di Parigi per lasciare questo posto al conte di Hatzfeld. Nulla essere stato mutato nelle disposizioni prese dal governo germanico nel mese di febbraio. Il principe di Hohenlohe, aggiunge il corrispondente del giornale francese, sarà di ritorno a Parigi nel mese di settembre, epoca nella quale il conte di Hatzfeld sarà a Berlino per occupare il posto di segretario di Stato agli esteri, mentre il signor de Radowitz andrà a rimpiazzarlo a Costantinopoli, dopo aver diretto per quattro mesi l'ambasciata germanica a Parigi in qualità di ministro plenipotenziario in missione straordinaria.

Un telegramma che lo *Standard* riceve da Pietroburgo dice prevalere nei circoli politici della capitale russa l'opinione che la guerra fra la Russia e la China potrà essere evitata. Però il *Times* assicura, sulla fede d'un suo dispaccio da Vienna, che la Russia non farà nessuna concessione, ed insisterà per la ratifica del trattato recentemente conchiuso a proposito della retrocessione di Kuldja.

Telegrafano da Vienna, 29 marzo, che le trattative intime fra i delegati dell'Austria e dell'Ungheria per la revisione della tariffa doganale austro-ungherese sono terminate senza risultato positivo. Tuttavia è avvenuto un riavvicinamento sensibile, e si spera di giungere ad un accordo per mezzo di vicendevoli concessioni.

I delegati si riuniranno prossimamente a Vienna onde prendere una risoluzione definitiva riguardo alle tariffe delle quali la Germania domanda la revisione.

Il risultato di questa conferenza sarà sottoposto alla approvazione del ministero comune, dopodichè la Germania sarà invitata a mandare a Vienna i suoi delegati per ripigliare le trattative.

Il *Nord* riassume la situazione della questione presidenziale negli Stati Uniti.

Esso dice che malgrado la popolarità del generale Grant e malgrado l'appoggio di quella potente organizzazione elettorale che gli americani chiamano " macchina, " la candidatura dell'antico presidente incontra, anche nel partito repubblicano, delle assai serie resistenze.

Sono alcune settimane, i fautori del *third term* parevano dominare la situazione. Mercè gli sforzi del signor Cameron, la Pensilvania appoggiava la candidatura del generale Grant. A New-York la influenza del signor Conkling, altro fautore dell'antico presidente, era assolutamente preponderante, ed il signor Logan prometteva di assicurargli l'Illinois. Una volta determinata a favore del *third term* l'azione di questi tre grandi Stati, la rielezione del generale Grant poteva considerarsi assicurata.

Ma ora i repubblicani dell'Illinois si danno a vedere esitanti ed indecisi, e negli Stati del litorale atlantico comincia a rivelarsi una reazione della quale è ancora difficile determinare la portata. Il signor Logan, uno dei congegni più potenti della " macchina " repubblicana dell'Illinois, si è troppo identificato coi fautori eccessivi del generale Grant, e ciò ha scemato considerevolmente la efficacia della di lui propaganda elettorale. Forse i repubblicani dell'Illinois non ubbidiranno alla parola d'ordine della " macchina, " e la loro diserzione potrebbe benissimo scuotere la fiducia degli altri Stati il cui concorso al successo della candidatura del generale Grant pareva assicurato.

D'altra parte, prosegue il *Nord*, non si saprebbe dissimulare che il manifesto ultimamente dato fuori dai repubblicani " indipendenti " di Pensilvania minaccia di recare un colpo sensibile alla " macchina, " a causa che la insurrezione degli " indipendenti " contro la tirannia dei " politici " è sufficientemente giustificata per ottenere la adesione della classe molto numerosa, la quale, in fine dei conti, poco si cura delle teorie e dei programmi politici, e non domanda se non se una amministrazione efficace ed onesta. È a questa

classe che il signor Hayes dovette la sua elezione e non è impossibile che un fenomeno analogo si produca l'anno prossimo.

Conviene tuttavia aggiungere che l'esito della campagna presidenziale dipende in gran parte dal contegno della amministrazione attuale. E c'è chi suppone che il signor Hayes favorisca segretamente la candidatura del generale Grant a pregiudizio di quella del signor Sherman il quale si è anche egli posto in linea.

Infatti, aggiunge il foglio di Bruxelles, è impossibile dissimulare che il messaggio indirizzato dal signor Hayes al Congresso, relativamente al canale interoceanico, sembra avere anche un carattere elettorale. L'affermare la dottrina di Monröe verso e contro tutti, e il *veto* opposto a qualsiasi intervento europeo, anche sotto forma di cooperazione pacifica sul campo della speculazione, presenta un carattere aspro di cui il pubblico americano non può nascondersi le conseguenze. Il sistema raccomandato dal signor Hayes non elimina la possibilità di un conflitto internazionale, anzi sembra diretto a famigliarizzare gli americani col pensiero che un tale conflitto possa verificarsi se il signor Lesseps insiste nel suo progetto.

Le apprensioni che il Messaggio ha suscitate sono più che altro adatte a favorire il successo della candidatura del generale Grant. La prospettiva di un intervento europeo non ha il minimo fondamento; questo è saputo da tutti anche in America. Ma d'altra parte i fautori della candidatura del generale Grant sanno anche che la dottrina di Monröe è accettata come un dogma dalla maggioranza del pubblico americano, e che l'affermazione di questa dottrina è un eccellente elemento elettorale.

Quanto ai democratici, essi non danno ancora indizio di vita. In ogni modo sembra poco probabile che le loro Convenzioni mettano innanzi la candidatura del signor Tilden cui la stampa americana in generale non riconosce abilità sufficiente per condurre una campagna elettorale.

Il *Times* ha da Valparaiso, 2 marzo, che il 24 febbraio si mossero da Pisagua per attaccare Arica venti navi da trasporto, aventi a bordo 12 mila soldati chileni. Novemila uomini essendo sbarcati ad Ilo senza incontrar resistenza per parte degli alleati, che dicevansi concentrati a Moquegna, la corazzata chilena *Huascar* e la corvetta *Magallanes* attaccarono Arica il 27 febbraio. Risposero vigorosamente i forti ed i *monitor* peruviani. Durante la lotta uscirono da Arica alcuni convogli di truppe. A bordo dell'*Huascar* furono uccisi sette uomini e nove feriti. La *Magallanes* ricevette tre cannonate nello scafo. Essendosi le navi chilene ritirate al loro ancoraggio, il *monitor* peruviano *Maucocapa* le inseguì. L'*Huascar* incontrò il *monitor* che, girando, scaricava i cannoni a cento metri di distanza; ma l'*Huascar* non volle tentare di battere coll'ariete la nave nemica, perchè si accorse che era stata calata in mare una barca torpediniera. Una palla del *Maucocapa* distrusse l'albero di mezzana dell'*Huascar*, ed uccise il comandante della nave, capitano Thompson. La lotta durò circa un'ora, e le navi chilene tornarono quindi all'ancoraggio.

Un telegramma da Torino reca la dolorosa notizia che ieri, giovedì, nella grave età di 83 anni, cessò di vivere in quella città S. E. il generale Giuseppe Rossi, senatore del Regno e cavaliere dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata.

Il generale Rossi, prode ed erudito ufficiale, dedicò tutta la sua vita al servizio del Re e della patria, fu onorato dell'amicizia di Vittorio Emanuele II, ed il Gran Re lo nominò precettore dei Reali Principi suoi figli.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 1° — Il generale Rossi, cavaliere dell'Annunziata, senatore e già governatore dei Principi Reali, è morto stamane.

Londra, 1° — Il *Times* dice che la giornata di ieri deve dar luogo ad un grande scoraggiamento per i conservatori, e che, se il successo continua a favorire l'opposizione, tutta la maggioranza ministeriale del 1874 sarà posta in fuga. Il *Times* ricorda che il ministero contava di già di perdere una ventina di seggi in Irlanda ed in Iscozia.

Lima, 18 marzo. — La flotta chilena visitò Lobos de la Fuera dal 10 al 13 corrente; distrusse i rimorchiatori ed i ponti di imbarco; fece prigioniere le autorità e si impadronì del materiale, delle macchine e di una quantità di bestiame.

La Compagnia della Borgodora sospese la esportazione del guano.

Calcutta, 1° — È giunto oggi il vapore *Bengala,* della Società Rubattino, proveniente da Genova e scali.

Bombay, 1° — Il postale *Singapore,* della Società Rubattino, è partito regolare per Napoli e Genova.

Londra, 2. — Furono eletti dietro scrutinio:

A Bury Saint Edmunds, Hardcastle liberale e Greene conservatore; a Hereford, Pulley e Reid liberali; a Woodstock, Churcill conservatore; a Tiverton, Amory e Massey liberali; a Ludlow, Clive conservatore; a Wakefield, Mackin liberale; a Perth, Parker liberale; a Newark, Earp liberale e Nicholson conservatore; a Canterbury, Hardy e Laurie conservatori; a Newport (Isle of Wight), Clifford liberale; a Flintshire, Grosvenor liberale; a Herthford, Balfour conservatore; a Kendal, Whitwell liberale; a Harwich, Tyler conservatore; a Knaresborough, Thompson liberale; a Taworth, Bass e Balfour liberali; a Bridport, Warton conservatore; a Cockermont, Waugh liberale; a Reading, Palmer e Lefevre liberali; a Lewes Christie conservatore; a Ipswich, Cobbold conservatore e Collings liberale; a Pontefract, Childers e Wolff liberali; a Tralee, O' Donoghue de Homer Ruler; a Bath, Hayter e Wodehoux liberale; a Weymouth, Edwards liberale e Johnstone conservatore; a Middlesborough, Wilson liberale; a Whitby, Pease liberale; a Maldon, Courtauld liberale; a Boston, Garfit conservatore e Ingram liberale; a Macclesfield, Brocklehurst e Chadwick liberali; a Bradfort, Forster e Illingworth liberali; a Midhurst, Holland conservatore; a Brecknock, Flower liberale; a Petersfield, Nichohon liberale; a Chrewsbury, Cotes e Robertson liberali; a Scheffield, Mundella liberale e Wortley conservatore; a Newry, Thomson conservatore; a Salford, Armitage e Arnold liberali; a Dewsbury, Simon liberale; a Carlisle, Fergusson e Lamson liberali; a Leicester, Taylor e Mac-Arthur liberali; a Londonndery, Lewys conservatore; a Kinghsbinn, Teoulkes liberale e Bourke conservatore; a Portsmouth, Bruce e Wolff conservatori; a Nottingham, Seelz e Wright liberali; a Rye, Der-

wich liberale; a Wigan, Lindsay e Knowles conservatori; a Stroud, Stampton e Brand liberali; a Hastings, Murray conservatore e Brassey liberale; a Chester, Dodson e Lawley liberali; a Carlow, Damson liberale; a Leeds, Gladstone e Barrer liberali e Jokson conservatore; a Oxford, Harcourt e Chilty liberali; a Newcastle-Hunder-Lyme, Hudson conservatore e Allen liberale; a Durham, Thompson e Herschell liberali; a Greenwich, Boord e Worms conservatori; a Manchester, Slaag e Bright liberali e Birley conservatore; a East Retford, Foljambe liberale e Denison conservatore; a Wenlock, Brown liberale e Forester conservatore; a Belfast, Essart e Corry conservatori; a Northallerton, Elliot conservatore; a Edimburgo, Mac-Laran e Cowan liberali; a Radnor, marchese d'Hartington liberale.

Londra, 2 (ore 4 15 ant.) — Risultati finora conosciuti delle elezioni: 170 liberali e 98 conservatori.

I liberali guadagnarono 48 seggi, e i conservatori ne guadagnarono 16.

Parigi, 1° — La Banca di Francia ha ribassato lo sconto dal 3 al 2 1[2 per cento.

Londra, 1° — La *Pall Mall'Gazette* dice che finora il risultato delle elezioni è una disfatta del ministero, che non è probabile che questo risultato sia modificato dalle altre elezioni di oggi e di domani, e che un cambiamento di governo diventerà necessario.

Mons, 1° — Nella notte scorsa, nella miniera francese di carbon fossile di Anderlues, avvenne uno scoppio di gas. S'ignora il numero delle vittime.

Centocinquanta operai erano scesi nella miniera. Sono già stati estratti venti cadaveri.

Mons, 1° — Lo scoppio del gas ebbe luogo precisamente nella miniera di Bois-la-Haie, alle 2 ant. Sono stati estratti 32 cadaveri; 9 sono ancora nella fossa. Quarantaquattro operai risalirono salvi.

New-York, 1° — Sherman, segretario del Tesoro, ha esposto in un discorso politico il programma del partito repubblicano. Egli disse che si svilupperà il sistema delle scuole pubbliche, e si assicurerà ad ogni cittadino del Nord e del Sud il pieno godimento dei suoi diritti politici.

Grant è giunto a New-Orleans, e vi ebbe un'entusiastica accoglienza.

Berlino, 1° — L'Imperatore fece oggi una visita a Bismarck per felicitarlo in occasione del suo giorno natalizio.

Il Corpo diplomatico mandò al gran cancelliere i suoi biglietti di visita.

Darmstadt, 1° — La regina Vittoria è partita per Baden-Baden.

Parigi, 2. — Le notizie di Buenos-Ayres, in data dell'8 marzo, danno alcuni dettagli sul bombardamento della città di Arica per parte della corazzata chilena *Huascar*.

Una parte della città rimase incendiata.

Dodicimila peruviani difendevano Arica.

Il *Huascar* catturò una nave inglese carica di armi per i peruviani.

Cairo, 2. — Il decreto che istituisce la Commissione liquidatrice dichiara che la Commissione è incaricata di fissare la somma destinata al debito flottante e al debito consolidato, dopo di aver lasciate le somme necessarie per i pubblici servizi.

Tutti i governi promisero di accettare le deliberazioni della Commissione.

NOTIZIE DIVERSE

Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di Meteorologia in Roma, 1° aprile:

Stazioni	Termometro — Ore 3 p.	Stato del cielo — Ore 3 pom.	OSSERVAZIONI DIVERSE
Milano	+ 16,1	tutto coperto	
Venezia	+ 13,2	1[4 coperto	Minimo + 7°,6. Massimo + 14°,0.
Torino	+ 12,1	tutto coperto	Minimo al mattino + 6°,4.
Genova	+ 14,1	tutto coperto	Minimo al mattino + 11°,6.
Pesaro	+ 13,1	1[4 coperto	Massimo dopo mezzodì + 13°,5.
Firenze	+ 18,0	sereno	Minimo + 6°,8. Massimo + 18°,3.
Roma	+ 16,9	1[10 coperto	Cielo bello iersera, poi coperto Veli al mattino, pochi cumuli e vapori all'orizz. a mezzodì. Minimo + 6°,0. Massimo + 17°,4.
Foggia	+ 16,9	sereno	Pioggia iersera.
Napoli (Capodimonte)	+ 16,1	1[4 coperto	Minimo al mattino + 8°,3. Massimo dopo mezzodì + 17°,0.
Lecce	+ 15,0	1[4 coperto	Minimo + 7°,6. Massimo + 15°,2.
Cagliari	+ 18,5	1[4 coperto	Minimo al mattino + 11°,2. Massimo dopo mezzodì + 20°,1.
Palermo (Valverde)	+ 16,7	nebbioso (nebb. umida)	

Progettata spedizione scientifica al polo australe. — Ieri sera, scrive il *Corriere Mercantile* di Genova del 31 marzo, la sezione ligure del Club Alpino Italiano, riunita in assemblea generale, accogliendo la proposta del suo presidente ingegnere Cesare Gamba, votava il seguente importantissimo *ordine del giorno*, sul quale richiamiamo l'attenzione della stampa italiana:

« La sezione ligure del Club Alpino Italiano delibera di assumere l'iniziativa di una spedizione scientifica al polo australe, « ed a raggiungere lo scopo elegge una Commissione composta dei « signori..... (a nominarsi), con mandato agli stessi di promuovere con ogni mezzo creduto opportuno la attuazione di tanta « impresa; e confidando che non verrà loro meno l'appoggio delle « altre sezioni del *Club Alpino Italiano*, sia colla formazione di « Comitati, sia con aiuti d'ogni genere, passa all'ordine del « giorno. »

La vendita Demidoff a San Donato. — Mercoledì, scrive la *Gazzetta d'Italia* del 2, gli incanti terminarono poco prima delle 5 pom. Le vendite concluse raggiunsero complessivamente la somma di lire 89,819.

Ieri vennero venduti — oltre a quel che rimaneva della preziosa collezione di stoffe antiche — vari mobili del secolo XVIII.

Ecco i prezzi a cui vennero acquistati diversi oggetti:

Una grande tenda in seta della China, lire 1400 — Un cuscino in *satin bleu*, con applicazione di ricami in oro, lire 900 — Otto *panneaux* in *faille* color paglia, lire 1250 — Una graziosa *causeuse* in *satin* malva antico, vagamente ricamata, lavoro francese del

tempo di Luigi XVI, lire 1420 — Dieci *panneaux* ricchissimi in broccato verde e oro, dell'antica Manifattura Reale di seteria portoghese, egregiamente montati, lire 3200 — Un superbo *panneau* rettangolare in *satin* crema, perfetto lavoro fiorentino del secolo XVI, lire 1200 — Gran *panneau* rettangolare, con finissimi ricami in seta a colori, lavoro spagnuolo dell'epoca di Luigi XIV, lire 1250 — Altro curioso *panneau* rettangolare, rappresentante, a ricamo in oro, argento e seta a colori, i fatti principali della vita di San Giovanni Battista, eseguiti in alto rilievo, lire 1600 — Superba portiera in velluto di Genova granata, su fondo d'oro, del tempo di Luigi XIV, lire 2600 — Portiera in velluto di Genova porpora, con applicazione di ricami e medaglione centrale, rappresentante *San Michele che atterra il demonio*, lire 1400 — Grande striscia di velluto *nacarat*, formante pilastro, magnifico lavoro fiorentino di applicazione e di ricamo in oro ed in seta a colori, lire 1050 — Due belle portiere in antico punto d'Ungheria, a larghi fiori, frutti e fogliami, lire 1320 — Paravento in legno scolpito e dorato, coperto di prezioso broccato con finissimi ricami, mobile che appartenne a Filippo d'Orleans, reggente di Francia, lire 2150 — Gran tappeto da bigliardo a ricamo di Recht, a medaglioni ed arabeschi, lire 1180 — Sedia bassa, coperta di seta con ricami pregevolissimi, lire 1420 — Bellissimo *écrau* in antico velluto di Genova, rappresentante fiori e fogliami, lire 1920 — *Divan de milieu* di forma quadrata, coperto di rose a ricamo, a punto di Ratisbona, del secolo XVII, lire 950 — Elegantissimo tappeto portiera in taffettà di seta *bleu d'eau*, lire 1420.

Movimento portuario di Messina. — Durante il mese di febbraio, scrive la *Gazzetta di Messina*, sono entrati nel nostro porto n. 502 legni in tonnellate 117152; dei quali 456 carichi e 46 vuoti, 363 a vela e 139 a vapore, 400 nazionali e 102 esteri.

Durante lo stesso mese sono usciti dal porto n. 466 legni in tonnellate 127701; dei quali 394 carichi e 72 vuoti, 331 a vela e 135 a vapore, 353 nazionali e 113 esteri.

Un manoscritto di San Pietro apostolo. — Leggesi nella *Paix* che, il *Sabaoth*, organo degli interessi degli ebrei, e giornale che si stampa a Gerusalemme, pubblica la notizia seguente:

Il 13 luglio 1879, morì a Gerusalemme, nell'età di 109 anni, un certo Core, povero assai conosciuto in tutta la città. Erano cinquant'anni che quel vecchio non parlava; viveva come un eremita ed era in odore di santità presso il popolo. Siccome non gli si conoscevano nè parenti, nè amici, le autorità locali s'impadronirono di ciò che aveva potuto lasciare. Visitando la grotta da lui abitata, grotta posta al piede del poggio di Gessemani, furono sorpresi di trovarla decorata con una certa eleganza.

Era addobbata con pelli di tigre, e il giaciglio stesso del vecchio era formato di pelli di gran valore. Levate le pelli si rinvenne una trappola che fu sforzata per scendere in un sotterraneo lungo cinque metri e alto tre o quattro metri all'incirca.

C'era una cassa con un'armatura di ferro. Nell'aprirla, si trovò da principio una quantità di monete diverse o di diverso tempo; ce n'erano molte in oro, inglesi, turche o greche. Forse era il prodotto della lunga mendicità del sant'uomo. Il valore di quel tesoro si calcola a 200,000 franchi! Sotto lo strato delle monete si trovò un pacco avvolto in vecchi giornali. Tolti i giornali, apparve prima un bello scialle di cachemire, guasto dal tempo e dall'umidità, ma che in origine aveva dovuto costare 2000 franchi almeno. Lo scialle racchiudeva diversi fogli che attestavano l'origine del povero Core, e dai quali è stato constatato che egli era ebreo e apparteneva ad una famiglia ricchissima, stabilita a Stocolma. Finalmente sotto a quei fogli si scoprì un voluminoso manoscritto sopra papiro, avvolto in un pezzo di seta verde, tanto corroso dal tempo che cadde in bricciole col primo contatto.

Il papiro porta scritto in bei caratteri ebraici — e in ebraico antico — le seguenti parole: « Pietro, pescatore, settante (o di« scepolo) di Gesù, figlio di Dio, e continuatore dell'opera sua, « parla ai popoli della terra che ascoltano la parola del Signore, « secondo l'amore e in nome di Dio santissimo. » Il manoscritto è firmato in modo elegante e bizzarro: « Io, Pietro, pescatore, in « nome di Gesù, ho finito di scrivere la parola dell'amore, nel« l'anno 50 della mia età, alla terza Pasqua dopo la morte del « mio signore e del mio maestro Gesù Cristo, figlio di Maria, e « nella casa di Berlierl, scriba, presso il tempio del Signore. » Il papiro del manoscritto è abbastanza flessibile e resistente nonostante la sua età, e l'inchiostro ne è nerissimo. Ciò fece da principio supporre che il manoscritto fosse opera del Core, ma i sapienti di Gerusalemme, dopo un lungo esame, durante il quale si sono sforzati invano di decifrare certi termini antichi, hanno conchiuso che era impossibile per un autore moderno di scrivere l'antico ebreo con una tale facilità di stile, con tanta purezza e proprietà nei termini, con tanta conoscenza della portata di certe parole; finalmente con quella forma arcaica che offre tutti i caratteri dell'ebreo delle migliori età.

D'altra parte si sa che il papiro non si fabbrica più; ciò che almeno prova l'antichità del manoscritto. Ma che sia proprio quello un manoscritto dell'apostolo Pietro? Per chiarire una questione così grave si è cominciato per telegrafare alla Società biblica di Londra, la quale ha spedito subito una Commissione sui luoghi per istudiare il caso. Questa Commissione, dopo lunghi indagini, si è pronunziata per l'identità del manoscritto, che considera essere appunto opera dell'apostolo. Le questioni filosofiche, filologiche, storiche e bibliche sollevate da questa preziosa scoperta promettono di essere molto attraenti e curiose nel tempo stesso. In ogni modo la filologia ne ritrarrà immensi servigi.

La Società biblica teneva per fermo che San Pietro sapesse scrivere; ma mentre il vangelo di San Marco parrebbe lo dicesse, un certo passaggio un po' oscuro degli Atti degli Apostoli farebbe supporre il contrario. Ciò ha pure eccitato lo zelo della Società biblica a studiare il manoscritto in questione. Fra la Commissione che risiede a Gerusalemme e la Società biblica di Londra c'è un vivo scambio di corrispondenze, di lettere e di telegrammi. La Società biblica ha offerto alla famiglia K.... di Stocolma, che raccoglie i beni del vecchio Core, il prezzo di 20,000 lire sterline, ossia 500 mila franchi, per l'acquisto del manoscritto; ma la famiglia K.... non vuol venderlo. Tuttavia essa è disposta a concedere alla Società il diritto di riproduzione e di traduzione. I fratelli Abdullah, di Costantinopoli, offrono di farne un'edizione fotografica.

Immigrazione. — Gli arrivi degl'immigranti al Castle Garden (Nuova York) durante il mese di febbraio ultimo scorso ascesero a 7904, dimostrando un aumento di 5287 sul corrispondente periodo di tempo dell'anno 1879. Degli immigranti suddetti 1735 provenivano dall'Irlanda; 1189 dall'Inghilterra; 1074 dalla Germania; 482 dall'Italia; 369 dalla Svezia; 271 dalla Svizzera; 260 dalla Baviera; 252 da Baden; 225 dal Würtemberg; 223 dalla Russia; 213 dalla Scozia; 166 dall'Austria; 123 dalla Francia; 120 dall'Isola di Galles, e 118 dalla Sassonia.

Gli scavi di Pergamo e di Olimpia. — La *Gazzetta di Augusta* annunzia che l'imperatore di Germania regalò una somma di 80,000 marchi perchè si proseguano gli scavi intrapresi a Pergamo e ad Olimpia.

Decessi. — Il 22 marzo, all'Aja, in età di 63 anni, cessò di vivere il celebre entomologista S. C. Snellen van Vollenhoven, che fu per parecchi anni conservatore del Museo dello Stato a Leyda.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 1° aprile 1878 (ore 15 55).

Barometro leggermente oscillante in Sardegna, nelle provincie del nord e all'Elba; alzato da 2 a 5 mm. nel resto d'Italia, in Dalmazia e nell'Istria. Pressione media 758 mm. Venti di scirocco freschi alle Bocche del Po e a Genova; di maestrale freschi o forti da Bari al capo Leuca, a Messina e al capo Passaro. Mare agitato solo a Po di Primaro e a Portotorres. Cielo coperto in Piemonte e nel Genovesato; sereno qua e là e nuvoloso altrove. Nel giorno decorso piogge in alcuni paesi dell'Adriatico, in Sicilia e nel golfo di Taranto. Venti di ponente e maestrale freschi e forti con mare agitato alla Palmaria, ad Ancona, a Brindisi, a Palermo, a Catania e a Porto Empedocle. Stamane nord forte a Moncalieri. Probabile prevalenza di cielo nuvoloso con qualche parziale perturbazione atmosferica nel settentrione e nel centro.

Osservatorio del Collegio Romano — 1° aprile 1880.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,6	758,7	758,4	759,0
Termomet. esterno (centigrado)	8,7	16,5	16,9	12,0
Umidità relativa...	82	59	43	76
Umidità assoluta...	6,92	8,25	6,22	7,96
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 5	SW. 11	SSW. 15	S. 8
Stato del cielo........	4. veli	1. cumuli sparsi	1. cumuli orizz.	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).
Termometro: Massimo = 17,4 C. = 13,9 R. | Minimo = 6,0 C. = 4,8 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 2 aprile 1880.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1880	—	—	89 85	89 75	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0 - Emissione 1860/64	»	—	—	—	—	—	—	—	—	95 30
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	95 65
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1879	—	—	101 20	101 »	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1880	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	946 »
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1880	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	»	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	2290 »
Banca Romana	»	1000 »	1000 »	—	—	1385 »	1380 »	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1° semestre 1880	500 »	250 »	602 25	601 75	603 50	603 25	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	»	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	916 »
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1880	500 »	—	—	—	—	—	—	—	485 25
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1880	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	426 »
Obbligazioni dette	»	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1880	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	285 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	1° luglio 1879	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	716 »
Società dell'Acqua Pia antica Marcia	1° semestre 1880	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	720 »
Gas di Civitavecchia	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 »	430 »	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	650 »

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	108 20	108 05	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 28	27 22	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	21 77	21 75	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Parigi *chèques* 108 87.

Sconto Francia 2 1/2 p. 0/0.

Banca Generale 602 cont.; 603 50 fine.

Il Sindaco A. PIERI.

Il Deputato di Borsa P. LUIGIONI.

N. 145.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

A seguito dei simultanei incanti tenutisi il 30 marzo ultimo scorso da questa Direzione generale e dalla R. Prefettura di Mantova, conformemente all'avviso d'asta 20 marzo p. p., lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti al ributto ed alla difesa frontale dell'argine sinistro di Po nella località di San Martino di Viadana fra i capistabili 20 e 23, in provincia di Mantova,

veniva provvisoriamente deliberato per la presunta somma di lire 105,290 14, cioè col ribasso di lire 5 15 per cento su quella di stima.

Giusta il detto avviso si procederà alle ore 10 ant. di sabato 10 aprile corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la R. Prefettura di Mantova, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello che dalle due aste risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta suddetta somma di lire 105,290 14.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Le offerte non potranno essere inferiori al ventesimo in diminuzione della detta presunta somma di lire 105,290 14, ed il definitivo deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'autore dell'offerta di ribasso di lire 5 15 per cento sulla somma di stima.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale, approvato con decreto Ministeriale 31 agosto 1870, e di quello speciale in data 3 febbraio 1880, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Mantova.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, che avrà luogo entro cinque giorni dalla data della definitiva aggiudicazione, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni settantacinque utili lavorativi.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico governativo di Mantova il quale assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

c) La ricevuta di una delle Casse delle Tesorerie provinciali di Roma o di Mantova, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 5000, in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

La cauzione definitiva è fissata in lire 15,000 in numerario od in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 5 successivi alla data della partecipazione ufficiale della definitiva aggiudicazione in suo favore avvenuta stipulare il relativo contratto.

Il deliberatario, non prestandosi nel termine di cinque giorni come sopra alla stipulazione del contratto ed all'incominciamento dei lavori, incorrerà di pien diritto nella perdita del prestato deposito interinale.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico del deliberatario.

Roma, 1° aprile 1880.

Per detto Ministero

1769 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

COMUNE DI SONNINO

SECONDO AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori del tronco di S. C. O. da S. Francesco alla Portella.

Rimasto deserto il primo esperimento d'asta tenuto il 30 (trenta) marzo corrente, per l'appalto dei lavori di costruzione del tronco di strada comunale obbligatoria da S. Francesco alla Portella, avanti il signor sindaco, o chi per esso, il 6 aprile p. v., ore 10 antimeridiane, avrà luogo, per accensione di candela, il secondo esperimento sulla somma di lire 24,291 90, in base alle condizioni tutte determinate ed espresse nel precedente primo avviso, pubblicato il giorno 24 marzo corrente, e con avvertenza che in questo secondo esperimento si darà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

Il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo, del prezzo di aggiudicazione scade alle ore 10 ant. del giorno 12 aprile 1880.

Sonnino, 31 marzo 1880.

Il Sindaco: L. GRENGA.

1752 FRANCISCOLO MARCHETTI *Segretario.*

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

COMANDO LOCALE DI CHIETI

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno dieci del mese di aprile 1880, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in Chieti, avanti il signor direttore del Genio militare, o chi per esso, nell'ufficio del Genio, in via del Corso, n. 33, primo piano, all'appalto seguente, a termini abbreviati, mediante partiti segreti, ed in base al regolamento 4 settembre 1870, n. 5852:

Lavori di consolidamento e sistemazione del braccio nord-ovest del quartiere S. Agostino in Chieti, per la somma di L. 15,000, mille delle quali a carico del locale Municipio.

I lavori dovranno essere compiuti entro giorni centoventi, decorrendi dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 3 marzo 1880, il quale è visibile presso questo Comando locale nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare alla Commissione dell'incanto le loro offerte stese su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, senza riserve o condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presidente l'asta.

I concorrenti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno inoltre esibire i seguenti tre documenti:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

2° Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a sei mesi, confermato specificatamente per l'opera in appalto dal direttore del Genio militare di Roma, il quale assicuri che l'aspirante all'appalto abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti di opere pubbliche o private;

3° La quietanza della Tesoreria provinciale di Chieti, comprovante di avere fatto presso la stessa il deposito cauzionale di lire 1500 in numerario od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata precedente alla quale viene effettuato, oppure le quietanze delle Tesorerie di Roma, Foggia, Aquila e Teramo, presso le quali può farsi lo stesso deposito cauzionale.

I certificati di cui al n. 2 dovranno essere presentati per la conferma del direttore non più tardi del giorno 8 aprile suddetto.

È obbligatorio per i concorrenti all'appalto di presentare all'ufficio appaltante le sole quietanze di cui al n. 3, non potendosi dall'ufficio stesso, per speciali circostanze, ricevere depositi (restrizione acconsentita dall'art. 97 del regolamento 4 settembre sopra ricordato).

Gli aspiranti all'appalto sono puranche in facoltà di presentare le loro offerte, stese nei modi suindicati, alla Direzione dell'arma in Roma ed agli uffici staccati di Teramo, Foggia ed Aquila, ma non si terrà alcun conto di queste offerte se non giungeranno ufficialmente a questo Comando prima dell'apertura dell'incanto e se non saranno accompagnate dai tre documenti sopra specificati.

Il deliberamento seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno pari al ribasso minimo stabilito nella scheda Ministeriale, che sarà deposta sul tavolo alla apertura dell'incanto e che verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Sono fissati a giorni 5 i fatali per il ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 aprile 1880.

Entro 5 giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questo Comando per la stipulazione del contratto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Dato a Chieti, addì 30 marzo 1880. **Per la Direzione**

1758 *Il Segretario ff.*: BARTOLOMEO RAVAZZI.

BANCA NAPOLETANA

(3ª *pubblicazione*).

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore di informare i signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria avrà luogo in Napoli nel giorno di sabato 24 aprile p. v., ad un'ora pomeridiana, nella sede della Società, strada Monteoliveto, 37, palazzo Ottajano.

A termine dell'art. 29 degli statuti sociali hanno dritto d'intervenire alla assemblea quegli azionisti che, possessori almeno di 30 azioni, ne abbiano fatto il deposito nelle Casse della Banca Napoletana venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, cioè entro il giorno 4 aprile prossimo.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei revisori dei conti.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1879.
4. Determinazione del dividendo.
5. Nomina di 6 amministratori in rimpiazzo di altrettanti uscenti d'ufficio.

1557 **La Direzione.**

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DEL LABORATORIO PIROTECNICO DI BOLOGNA

Avviso d'Asta

per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sul prezzo di calcolo al quale in incanto del 13 andante risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 20 scorso febbraio per la provvista di cui al lotto 2° e cioè:

Ottone in lamiera mezzana chil. 30000 per lire 84,000: Lunghezza minima dei fogli mill. 1058, massima mill. 1060 — Larghezza minima dei fogli mill. 96, massima mill. 97 — Grossezza minima dei fogli mill. 2, massima mill. 2 06,

per cui dedotti i ribassi d'incanto in lire 9 10 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 72,588 20.

Si procederà perciò nuovamente presso l'ufficio della suddetta Direzione, posto fuori porta d'Azeglio, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, alle ore 12 meridiane del giorno 20 del prossimo mese di aprile, sulla base del sovraindicato prezzo ed offerti ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione.

L'introduzione dovrà essere fatta nel termine di giorni 40 decorrendi dal giorno successivo a quello in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del relativo contratto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di Finanza del Regno, il deposito di lire 8400 in contanti, od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato.

Il deposito quando sarà divenuto definitivo per aggiudicazione d'appalto sarà dalla Direzione convertito in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di Finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 10 alle 11 antim. del giorno fissato per l'incanto.

Non saranno ammesse a concorrere che le sole persone che avranno ottenuto dalla Direzione, non più tardi del giorno precedente l'appalto, il foglio d'ammissione all'appalto stesso, come viene prescritto dalle speciali condizioni visibili presso la Direzione.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presidente l'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato a Bologna, addì 29 marzo 1880.

Per la Direzione
Il Segretario: G. LA-GUERRA.

1745

PREFETTURA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Essendo rimasto deserto l'incanto stabilito pel giorno 27 corrente mese, nel dì 17 aprile p. v., alle ore 10 antimeridiane, sarà tenuto in questa Prefettura, davanti all'illustrissimo signor prefetto, od a chi per esso, un secondo incanto per lo

Appalto del servizio della fornitura del Sifilicomio di Genova.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri a stampa in data 20 ottobre 1871, con le spiegazioni aggiuntevi alla tabella del vitto, visibili nella segreteria di questa Prefettura in tutte le ore di ufficio.

2. L'appalto avrà la durata di un quinquennio, decorribile dal decimo giorno successivo a quello in cui il deliberatario riceverà avviso dell'approvazione del contratto.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria è calcolato approssimativamente a 120000 per l'intiero quinquennio.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire una e centesimi sessanta (L. 1 60) per ogni giornata di presenza di ciascuna ricoverata nello Stabilimento, a termini dell'art. 3° dei capitoli d'oneri.

5. L'incanto sarà tenuto alla candela vergine, sotto l'osservanza delle norme tracciate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 5852.

6. Il deliberamento provvisorio verrà quindi pronunziato a favore del migliore offerente, bastando però anche una sola offerta per la validità dell'incanto.

7. Le offerte in ribasso al prezzo di lire 1 60 fissato per ciascuna giornata di presenza delle ricoverate non potranno essere inferiori al *minimo* che verrà stabilito da chi presiederà l'asta all'aprirsi della stessa.

8. Sono escluse le offerte per persone da dichiararsi.

9. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno esibire un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente.

10. La cauzione provvisoria per l'ammissione all'asta è fissata nella somma di lire 2000.

11. Quella definitiva a garanzia del contratto in lire 10,000, od in una equivalente rendita del Debito Pubblico dello Stato al portatore al valore corrente.

12. I fatali per un ulteriore ribasso, non minore però del ventesimo del prezzo d'aggiudicazione, scadranno a mezzodì del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso col quale sarà fatto conoscere l'esito dell'incanto.

13. Tutte le spese d'asta, contratto, registro, bolli e copie sono a carico dell'appaltatore.

Genova, addì 30 marzo 1880.

Per detta Prefettura
Il Segretario delegato ai contratti: DE SIMONE.

1740

N. 144.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di sabato 17 aprile p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. Prefettura di Potenza, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tratto della strada nazionale n. 35 detta di Matera, scorrente in provincia di Potenza, compreso fra Sant'Andrea di Conza ed Atella, escluse le traverse di Ruvo del Monte e di Atella, della lunghezza di m. 45081 25, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 20,660.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale, approvato con decreto Ministeriale delli 31 agosto 1870, e di quello speciale in data 30 settembre 1879, visibili, assieme alle altre carte del progetto, nei suddetti uffizi di Roma e Potenza.

La manutenzione comincierà dal 1° aprile 1880 e più precisamente dal giorno della regolare consegna della strada e continuerà a tutto marzo 1889.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

c) La ricevuta di una delle Casse delle Tesorerie provinciali di Roma o di Potenza, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1800, in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

La cauzione definitiva è fissata alla metà dell'annuo canone di deliberamento in numerario od in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Non pubblicandosi il consueto avviso di seguito deliberamento, si fa noto che il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno delli 22 aprile p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico del deliberatario.

Roma, 31 marzo 1880.

Per detto Ministero
Il Caposezione: M. FRIGERI.

1768

ESATTORIA CONSORZIALE DI SAN VITO ROMANO

AVVISO.

Si fa noto che ad istanza dell'esattore del comune di Civitella S. Sisto il giorno 23 aprile 1880, alle ore 10 ant., nel locale della Pretura del mandamento di S. Vito Romano, si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili ed a danno dei debitori di sotto notati. Occorrendo un 2° e 3° esperimento questi verranno tenuti nei giorni 30 aprile e 7 maggio 1880.

1. Mancini Maria e Margherita fu Ippolito, di Civitella S. Sisto — Pascolo e bosco da frutto in contrada Vaccareccia, cui confinano il fosso, Sancamillo Pietro e Proietti Anatolia, dell'estensione 2 43, 2 67, sez. unica, part. 4238|2, 4239, reddito 24, 1 20, prezzo minimo lire 6 90. Liberi. — Bosco da taglio e pascolo in contrada I Samini, cui confinano Mancini Domenico, Orlandi Antonio e Confraternita dell'Assunta, dell'estensione 4 19, 4 50, sez. unica, particelle 834, 3521, reddito 3 98, 81, prezzo minimo lire 22 95. Liberi. — Terreno seminativo in contrada Cona, cui confinano Angelucci Benedetto, Parrocchia di S. Sisto e Mancini Antonio, estensione 3 79, sez. unica, part. 1152, reddito 1 21, prezzo minimo lire 5 80. Libero. — Altro terreno seminativo e vitato in contrada Vaccareccia, cui confinano strada, Mancini Domenico, Salvati Giovanni Battista, estensione 8 97, 6 90, sezione unica, part. 35 80, 1005, reddito 26 73, 24 56, prezzo minimo lire 127 79. Enfiteuta a Mobili Gio. Battista.

2. Ciani Giuseppe fu Domenico — Terreno seminativo e vitato in contrada Caricarelle, cui confinano fosso, stradello e Ciani Lorenzo da due lati, estensione 3 67, 2 72, sez. unica, part. 4604, 4605, reddito 11 38, 8 43, prezzo minimo lire 94 85. Libero. — Altro terreno seminativo vitato in contrada Caricarelle, cui confinano fosso, stradello, Ciani Lorenzo e Ciani Angelo, estensione 3 21, sez. unica, part. 4606, reddito 9 95, prezzo minimo lire 47 65. Libero.

3. Pascucci Francesco fu Bernardino — Terreno seminativo olivato in contrada Cerquette, cui confinano strada da due lati ed Amelia Domenico, estensione 2 38, sez. unica, part. 1690, reddito 23 32, prezzo minimo lire 111 65. Libero. — Altro terreno in tutto come sopra, cui confinano strada, Amelia Domenico e Prelatura Mobili, estensione 1 86, sez. unica, part. 1707, reddito 21 26, prezzo minimo 101 80. Libero.

4. Spoletini Tommaso fu Giovanni Crisostomo — Terreno seminativo e vitato in contrada Valletta, cui confinano il fosso, Nera Giuseppe e Loreto, Moracca Annunziata, estensione 2 06, 1 92, 0 94, 1 26, sez. unica, part. 2237, 2238, 3889, 3890, reddito 6 49, 3 61, 3 35, 4 42, prezzo minimo lire 85 60. Libero. — Pascolo olivato con casa proprio uso e bosco da taglio in contrada Valletta e S. Eleuterio, cui confinano il fosso, Sancamillo Giuseppe e Domenico, Nera Giuseppe e Loreto, estensione 0 32, 0 02, 0 35, 1 96, 3 68, sezione unica, part. 2258, 2259, 2262, 2263, 2277, reddito 2 16, 0 14, 1 80, 2 33, 5 23, prezzo minimo lire 55 83.

5. Mosca Benedetto fu Giuseppe — Casa in via dell'Archetto, nn. 26, 27, cui confinano strada, Arcipretura di S. Sisto e Pacioni Tommaso, sezione unica, part. 54, reddito 7 50, prezzo minimo lire 56 25. Libera. — Altra casa in via dell'Archetto, n. 28, cui confinano la strada da due lati, Ocla Antonio e Carpentieri Giuseppe, sez. unica, part. 55|1, 58|2, reddito 3 75, 3 75, prezzo minimo lire 56 25. Libera. — Stalla in via dell'Archetto, n. 11, cui confinano la strada, Pacioni Tommaso e Pacioni Francesco, sez. unica, part. 53|2, reddito 3 75, prezzo minimo lire 28 13. Libera.

6. Nera Loreto e Giuseppe fu Francesco — Casa con terreno seminativo, pascolo e bosco, in contrada Valletta, cui confinano fosso, Mosca Benedetto, Benigni Domenico e Pascucci Annunziata, estensione 0 03, 2 82, 4 01, 1 22, 5 42, 2 46, 1 02, 1 71, 1 72, 3 42, 6 05, 1 37, sez. unica, part. 2222, 2223, 2224, 3884, 3885, 3886, 3888, 2236, 2235, 2234, 2253, 2252, reddito 52 25, prezzo minimo lire 250 20. Liberi.

7. Micheli Francesco fu Tommaso — Terreno seminativo, in contrada Serroni, cui confinano fosso, Tucci Luigi, Spoletini Crescenzo e Besozzi Tommaso, estensione 5 60, sez. unica, part. 540, reddito 4 26, prezzo minimo lire 20 40. Libero. — Stalla di un vano, in contrada Porta Romana, cui confinano Micheli Domenico, Schina Tommaso e Spoletini Margherita, sez. unica, part. 13|1, reddito 2 25, prezzo minimo lire 16 90. Libera. — Casa di tre piani e quattro vani, in via dell'Immondezzaio, confinanti Micheli Antonio, Gaetani Domenico ed altri, e Di Stefano Francesco, sez. unica, part. 405|1, reddito 13 50, prezzo minimo lire 101 25. Libera.

8. Maglioni Domenico fu Pietro — Castagneto, in contrada Torretta, casa proprio uso, terreno seminativo e vitato, ed altro castagneto, posti come sopra, confinanti: circoscritto da tre lati dalla strada e da un lato dal territorio di Olevano, estensione 1 30, 0 13, 6 32, 6 90, 7 75, 1 95, sez. unica, part. 1507, 1508, 1509|1, 1509|2, 1509|3, 3765, reddito 2 53, 0 46, 18 52, 24 22, 18 52, 3 80, prezzo minimo lire 325 82. Libero.

9. Carpentieri Gaetano fu Giovanni Battista — Terreno seminativo e vitato, con casa di proprio uso, in contrada Valletta, cui confinano il fosso da due lati, strada e stradello, estensione 7 54, 0 02, sez. unica, reddito 26 47, 0 07, prezzo minimo lire 127 26. Libero.

10. Molinari Carlo, Niccola, Pietrantonio e Tommaso fu Domenico — Stalla in via del Garofolo, n. 1, cui confinano Pompili Giuseppe, strada e Tucci Luigi, sez. unica, part. 323|3, reddito 4 50, prezzo minimo lire 33 75. Libera. — Cantina, via Casalino, n. 49, confinanti Nera Loreto, Bisozzi Domenico e Mastrogiacomo Tommaso, sez. unica, part. 333|3, 334|2, reddito 5 62, prezzo minimo lire 42 15. Libera. — Stalla, via Casalino, n. 8, confinanti Ficorella Domenico, strada e Censi Domenico, sez. unica, part. 343|2, reddito 4 50, prezzo minimo lire 33 75. Libera. — Casa al secondo piano, via Casalino, n. 62, confinanti la strada da due lati e Salvati Giacomo, sez. unica, part. 331|2, reddito 3 75, prezzo minimo lire 28 15. Libera. — Altra casa al secondo piano, vicolo del Molino, n. 13, confinanti la strada, Pacioni Giuseppe e Pacioni Pietro, sezione unica, part. 387|3, reddito 3, prezzo minimo lire 22 50. Libera.

11. Carpentieri don Giovanni Battista fu Santo — Casa, terzo e quarto piano, vicolo della Torre, n. 10, cui confinano la strada da due lati, Salera Giuseppe, Riccardi Domenico e fratelli, sez. unica, part. 177|3, 178|3, reddito 18, prezzo minimo lire 135. Libera. — Casa, secondo al sesto piano, vicolo della Torre, nn. 6, 7, confinanti Carpentieri Luigi, Carpentieri Antonio e fratelli, sezione unica, part. 201|3, 201 1|2, reddito 47 62, prezzo minimo lire 357 15. Libera. — Altra casa, vicolo della Torre, n. 10, confinanti Carpentieri Luigi, Carpentieri Antonio e fratelli, sez. unica, part. 205|4, reddito 4 50, prezzo minimo lire 33 75. Libera. — Altra casa, Piazza di Santa Lucia, nn. 29 e 5, confinanti la strada, Ceci Giacomo, Saulini Benedetto e fratelli, sez. unica, part. 216|1, reddito 22 50, prezzo minimo lire 168 75. Libera.

12. Ruffo Maddalena, Marianna e Palma fu Pasquale, e Nera Maria fu Francesco, amministratrice — Terreno seminativo, pascolo olivato e casa, in contrada Coste Pane e Vino, confinanti il fosso, Saulini mons. Pietro, Imperiali Alessandro, estensione 2 24, 3 69, 2 37, 0 01, sez. unica, part. 3947, 4386, 4387, 4388, reddito 1 14, 1 88, 22 11, 0 09, prezzo minimo lire 120 75. Liberi.

13. Lizi Francesca in Spoletini, ora Spoletini don Lorenzo, Giocondo, Serafino, Luigi, Benedetto e Domenico fu Filippo — Pascolo, castagneto, casa proprio uso, terreno seminativo, altro pascolo, stalla, e casa al piano superiore, in contrada Cantarelle, confinanti Prelatura Mobili, Lizi Maddalena, Demanio Nazionale e Sancamillo Tommaso, estensione 2 44, 53 62, 0 04, 15 61, 12 01, 3 29, 0 06, sez. unica, part. 2419, 3420, 2421, 2424|1, 2424|2, 2439, 4340, 4341|1, reddito 0 24, 209 65, 0 16, 64, 44, 32, 1 05, 0 25, prezzo minimo lire 1530 60. Liberi.

14. Carpentieri Angelo, Filomena e Rosa fu Benedetto, e Carpentieri Domenico fu Pasquale — Casa e cantina, via Tre Moretti, confinanti Carpentieri Sisto, Projetti Domenico e Projetti Margherita, sez. unica, part. 75, 76|1, reddito 4 50, 4 50, prezzo minimo lire 67 50. Libere. — Casa terrena e porzione del primo piano, via Tre Moretti, confinanti Pasquali Gaetano e Pietro, Patrizi Sisto e Patrizi Domenico, sez. unica, part. 99|3, 100|1, reddito 10 50, prezzo minimo lire 78 75. Libere.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascuno immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo li 30 aprile, ed il secondo nel giorno 7 maggio 1880, nel luogo ed ore suindicati.

San Vito Romano, li 9 marzo 1880.

1771 Per l'Esattore — *Il Collettore*: R. BERTINI.

(2ª *pubblicazione*).

CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

DELL'OSPEDALE ED ISTITUTI ANNESSI IN VIGEVANO

Avviso per affitto.

Alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 24 aprile p. v., in Vigevano, e presso l'Amministrazione dell'Ospedale ed Istituti annessi, rappresentata dalli illustrissimi signori presidente e membro anziano del prefato Consiglio, si procederà, a mezzo di pubblici incanti, che saranno aperti sul prezzo di lire 25,000 (venticinquemila) annue, e tenuti col metodo della candela vergine, all'affitto dodicennale, a partire dalli 11 novembre 1880, della possessione *Casone*, propria del detto Ospedale, composta di caseggiati civili, rustici, e di fondi coltivati a risaja, prati ed aratori da vicenda, della superficie di ettari 119 64 26, pari a pertiche 1828 circa, nei territori di Vespolate, Robbio e Confienza.

Gli accorrenti dovranno depositare alla Cassa del Luogo pio locatore la somma di lire 9000 (novemila) a garanzia delle offerte, ed alla segreteria lire 3000 (tremila) in conto spese.

Entro i quindici giorni successivi all'incanto saranno accettate offerte d'aumento di ventesimo.

Il relativo capitolato è visibile in Vigevano nella segreteria del suddetto Consiglio.

Vigevano, 23 marzo 1880.

Pel Consiglio amministrativo
1677 *Il Segretario*: V. NEGRONI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*.)

Il Tribunale civile di Macerata con decreto 25 febbraio 1880 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad eseguire la traslazione dei due certificati di rendita nominativa intestati a Luigi Farina fu Domenico, aventi l'uno il n. 4776, per lire 150, e l'altro il n. 31211, per lire 250, in nome della signora Luigia Giacometti fu Antonio, vedova di detto Luigi Farina, morto li 29 settembre 1878, quale di lui unica erede e proprietaria dei suddetti due titoli.

Macerata, 26 febbraio 1880.

1103 AVV. RAFFAELE PASCUCCI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza del Tribunale civile di Lucca in data 25 gennaio 1880, registrata il 1° febbraio successivo, lib. 10, fol. 165, n. 223, a debito da Fioravanti, è stata, sulle istanze di Olimpia Viani ne' Giusti, rappresentata per gratuito patrocinio dall'avvocato Eugenio Galli, suo procuratore legale, dichiarata l'assenza di Davino fu Angiolo Giusti, già dimorante a Convalle, Pretura del Borgo a Mozzano. E ciò a tutti gli effetti di legge.

Lucca, li 24 febbraio 1880.

1073 AVV. EUGENIO GALLI proc. off.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL MAGAZZINO CENTRALE MILITARE DI TORINO

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del giorno 20 corrente mese, n. 6, per la provvista in esso descritta, è stato in incanto d'oggi deliberato coi seguenti ribassi:

INDICAZIONE della provvista	QUANTITÀ da provvedersi	PREZZO parziale	IMPORTO di caduna provvista	Riparto in lotti	QUANTITÀ per cadun lotto	IMPORTO di ogni lotto	SOMMA richiesta a cauzione per ogni lotto	RIBASSI avuti per ogni lire 100	LUOGO E TERMINE per la consegna
		L. C.	Lire		Paia	Lire	Lire	Lire	
Scarpe Paia	50000	6 50	325,000	100	500	3250	325	10 lotti 10 31 50 » 10 61 25 » 10 67 5 » 10 68 10 » 11 25	Le introduzioni verranno fatte nel Magazzino centrale militare di Torino nel termine di otto mesi decorribili dal giorno successivo a quello dell'avviso di approvazione del contratto, ed in trè rate, cioè: un terzo di ogni lotto nei primi 4 mesi, un terzo nei 2 mesi susseguenti, ed il saldo negli ultimi 2 mesi.

PROPORZIONE PER LUNGHEZZE E TAGLIE su ogni 100 paia scarpe a modificazione di quella segnata nella tavola *D* del capitolato speciale

LUNGHEZZE delle forme	PROPORZIONE PER LUNGHEZZA E TAGLIE per ogni 100 paia scarpe: 1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia	4ª taglia	Proporz. per lungh.
Centimeri 26	1	2	3	1	7
Id. 27	3	8	8	2	21
Id. 28	4	12	12	4	32
Id. 29	5	8	9	3	25
Id. 30	1	4	4	1	10
Id. 31	1	1	2	1	5
Proporzione per taglie	15	35	38	12	100

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo, scade alle ore due pom. (tempo medio di Roma) del giorno 5 aprile prossimo, essendo il giorno 4 festivo, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata all'ufficio del Consiglio suddetto in via delle Rosine, 3.

1765 Torino, addì 30 marzo 1880.

Il Direttore dei Conti: MANFREDI.

Direzione dell'Opificio di Arredi militari in Torino

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 17 aprile 1880, alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Torino, nell'isolato num. 80, Corso Oporto, piano terreno, avanti il direttore dell'Opificio di arredi militari, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE della provvista	QUANTITÀ complessiva a provvedersi	N. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	TERMINI per le consegne
1	Cinghie per fucili e moschetti da fanteria, mod. 1870 . . .	100,000	4	L. 25,000	L. 1 05	26,250	L. 105,000	L. 2,700	Giorni 60
2	Cinturini di bufalo, mod. 1877 .	55,000	5	» 11,000	» 3 70	40,700	» 203,500	» 4,100	» 80
3	Cinturini di cuoio, mod. 1877 .	5,000	1	» 5,000	» 3 »	15,000	» 15,000	» 1,500	» 60
4	Giberne, mod. 1877	60,000	5	» 12,000	» 3 70	44,400	» 222,000	» 4,500	» 90

(Termini: decorribili da quello successivo all'avviso dato al provveditore dell'approvazione del contratto.)

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta, nel locale suindicato.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dalle due pomeridiane del giorno del provvisorio deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Torino, o in quella delle città sotto indicate, sede delle Direzioni d'artiglieria delegate a ricevere le offerte, di un valore corrispondente alla somma indicata nel sovra descritto specchio, in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Le ricevute dei depositi saranno presentate a parte e non incluse nei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte devono essere redatte su carta filigranata con bollo ordinario da una lira.

I partiti che contengono riserve o condizioni sono respinti; quelli per telegramma non sono ammessi.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presidente l'asta.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati alle Direzioni territoriali di artiglieria di Alessandria, Firenze, Bologna, Genova, Roma, Piacenza, Napoli, Messina, Venezia, Verona, e della Fabbrica d'armi di Brescia, od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 30 marzo 1880.

1753 *Il Direttore dei conti*: M. BUZANO.

SOCIETÀ ANONIMA
della Strada Ferrata da Torreberetti al Gravellone presso Pavia

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dall'assemblea generale tenutasi in Firenze il 24 marzo 1880, sono designate pel rimborso a lire italiane 420 l'una, per l'esercizio 1879, n. 88 azioni portanti i numeri seguenti:

Numeri 992 a 999, azioni n. 8
» 4921 a 5000, id. » 80

Firenze, 31 marzo 1880.

1766 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
per la Regia cointeressata dei Tabacchi

Si porta a pubblica notizia che nella estrazione, avvenuta ieri a forma del precedente avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n. 53, della lettera indicante la ventitreesima serie delle Obbligazioni tabacchi, da rimborsarsi col 1º luglio 1880, rimase estratta la lettera **AA**.

Roma, 2 aprile 1880. 1764

CAMERANO NATALE, *Gerente* — ROMA — Tip. Eredi Botta.